



Comunicazione UFRC 3/20

29 aprile 2020

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Moratoria COVID-19 - Conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Situazione iniziale

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus (ordinanza COVID-19 insolvenza)¹. È entrata in vigore il 20 aprile 2020². La sua validità è di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore.

Secondo l'articolo 6 ordinanza COVID-19 insolvenza, ogni debitore che riveste la forma giuridica di un'impresa individuale, della società di persone o di una persona giuridica può chiedere al giudice del concordato una moratoria di al massimo tre mesi (moratoria COVID-19) se al 31 dicembre 2019 non presentava un'eccedenza di debiti o sussistono relegazioni a un rango inferiore ai sensi dell'articolo 725 capoverso 2 CO per l'intera eccedenza di debiti³. La moratoria COVID-19 può essere prorogata di al massimo tre mesi (art. 6 cpv. 1 ordinanza COVID-19 insolvenza).

L'autorizzazione e la proroga della moratoria COVID-19 devono, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 ordinanza COVID-19 insolvenza, essere pubblicate dal giudice del concordato e devono essere comunicate senza indugio agli uffici di esecuzione, del registro di commercio e del registro fondiario.

¹ RS 281.242

² RU 2020 1233

³ RS 220

2 Pubblicazione della comunicazione del giudice del concordato

L'articolo 10 capoverso 1 ordinanza COVID-19 insolvenza si ispira all'articolo 296 LEF⁴. Il rapporto esplicativo (il documento è disponibile in tedesco e francese, ma non in italiano)⁵ commenta a pagina 5 rispettivamente 6 l'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 insolvenza, indicando che a differenza di quanto proposto nel corso della consultazione, si rinuncia di consentire che l'autorizzazione della moratoria non venga pubblicata. Questo strumento deve essere il più trasparente possibile. Ciò è dovuto in particolare al fatto che il debitore riceve la moratoria senza condizioni e senza essere sottoposta alla sorveglianza di un commissario.

La comunicazione di una moratoria COVID-19 da parte del giudice del concordato deve quindi essere pubblicata nel registro di commercio. La pubblicazione avviene in applicazione analoga dell'articolo 160 ORC⁶. Nel testo di pubblicazione deve essere esplicitamente indicato che si tratta di una moratoria COVID-19.

Per l'iscrizione della moratoria COVID-19 si utilizzano i seguenti testi di pubblicazione:

«Con decreto del [designazione del giudice del concordato rispettivamente del tribunale] del GG.MM.2020, alla società è stata concessa una moratoria COVID-19 di ... mesi fino al GG.MM.2020.»

[se del caso] «È stato designato come commissario ...»

«Con decreto del [designazione del giudice del concordato rispettivamente del tribunale] del GG.MM.2020, la moratoria COVID-19 è prorogata di ... mesi fino al GG.MM.2020.»

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ RS 281.1

⁵ www.ufg.admin.ch → Attualità → News → 2020 → Coronavirus: misure per evitare fallimenti
(<https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-04-16/erlaeuterungen-covid19-insolvenz-d.pdf>)
(<https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-04-16/erlaeuterungen-covid19-insolvenz-f.pdf>)

⁶ RS 221.411